



## ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: [ceic84000d@istruzione.it](mailto:ceic84000d@istruzione.it) e-Mail certificata

[ceic84000d@pec.istruzione.it](mailto:ceic84000d@pec.istruzione.it)

sito web: [www.iccalderisi.edu.it](http://www.iccalderisi.edu.it) codice ufficio: UFZ.QU tel 081 5041130

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO  
Prot. 0005836 del 12/09/2020  
08-1 (Uscita)

Al personale docente  
Al personale Ata  
All'albo online/sito web  
Agli atti della sicurezza

Oggetto: Obbligo test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali - OR n 70 dell'8/09/2020.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA l'Ordinanza Regionale n.70 dell'8 settembre 2020 (allegata alla presente circolare);
- VISTA la nota della Regione Campania prot. 2020. 0416956 dell'11/09/2020 contenente precisazioni e chiarimenti;

### DISPONE

che l'intero personale trasmetta - **esclusivamente per via telematica all'apposito indirizzo mail [testsierologico@icrcalderisi.com](mailto:testsierologico@icrcalderisi.com)** - l'attestazione medica dell'avvenuto test e/o tampone con i relativi esiti entro e non oltre le **ore 24.00 del giorno 20.09.2020**.

Si precisa che l'esito del test da esibire al datore di lavoro può essere reso anche in forma autocertificata, in ossequio alle vigenti normative in materia.

Come previsto, tra l'altro dall'Ordinanza:

- I soggetti che abbiano effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito "negativo", devono comprovarlo al Dirigente Scolastico;
- Entro il giorno 21 settembre 2020 eventuali soggetti che non siano ancora stati controllati saranno segnalati all'ASL di riferimento;

Si ricorda quanto riportato dal paragrafo 2 dell'Ordinanza: *"Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in*

caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale”.

Appare opportuno precisare che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della privacy, coerentemente con i principi e i dettami del GDPR 679 del 2016.

Si invita, pertanto, il personale scolastico a prendere visione dell'informativa privacy aggiornata e pubblicata sul sito istituzionale nell'apposita sezione “GDPR”.

Si ringrazia per il consueto spirito di collaborazione.

**Si allega l'Ordinanza Regionale n.70 dell'08.09.2020**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Emelde MELUCCI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993